

Il diritto alle relazioni personali

di Emanuela Epiney-Colombo

Lamone, 13 novembre 2006ⁱ

Indice

<u>I. INTRODUZIONE</u>	<u>2</u>
<u>II. RELAZIONI PERSONALI</u>	<u>2</u>
1. PRINCIPI GENERALI.....	2
2. REGOLAMENTAZIONE DELLE RELAZIONI PERSONALI.....	4
3. MODALITÀ E ESTENSIONE.....	6
4. LIMITAZIONE O SOPPRESSIONE.....	7
4.1. LIMITAZIONE.....	7
4.2. SOPPRESSIONE.....	9
5. PROTEZIONE DELLE RELAZIONI PERSONALI	10
6. ESECUZIONE FORZATA DEL DIRITTO ALLE RELAZIONI PERSONALI	11
<u>III. APPENDICE</u>	<u>12</u>
1. ORGANIZZAZIONE TUTELARE NEL CANTON TICINO	12
1.1. AUTORITÀ TUTORIA	12
1.2. AUTORITÀ DI VIGILANZA	13



I. Introduzione

Nel Cantone Ticino i tribunali hanno sciolto per divorzio 822 matrimoni nel 2005 (721 nel 2004). Ogni anno quasi 500 bambini e ragazzi sono coinvolti dal divorzio dei loro genitori, di cui sentiranno le conseguenze per molti anni.

Il diritto alle relazioni personali tra genitore non affidatario e figlio minorenni è un elemento importante del rapporto di parentela ed è una delle conseguenze del divorzio o della separazione tra i genitori. Non è solo un diritto del genitore ma soprattutto una prerogativa del figlio minorenni e se il bene di questi lo richiede il diritto a conservare le relazioni personali può essere riconosciuto anche ad altre persone, come i parenti e i genitori affiliati.

Il diritto alle relazioni personali può essere disciplinato in vari modi, limitato, sorvegliato e anche soppresso.

II. Relazioni personali

1. Principi generali

I genitori senza l'autorità parentale o la custodia e il figlio hanno, reciprocamente, il diritto di mantenere le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Il diritto alle relazioni personali riguarda dunque anche i genitori che sono titolari dell'autorità parentale congiunta ma che non hanno la custodia di fatto del figlio, da cui vivono separati. La convenzione allegata alla domanda di concessione dell'autorità parentale congiunta deve pertanto anche indicare come vengono regolate le relazioni personali del genitore che non vive con il figlio.

Il diritto alle relazioni personali è un diritto della personalità¹ dei genitori e del figlio medesimo, strettamente personale (non può essere delegato a terzi) e inalienabile, che comprende non solo il diritto di visita classico, ma anche quello di restare in contatto con ogni mezzo tecnicamente accessibile agli interessati (telefono, corrispondenza, SMS, posta elettronica, ecc.). Il figlio capace di discernimento (di regola dai 12 anni in poi) può far valere

¹ Messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 1995 (divorzio) FF 1996, n. 244.1, pag. 174.

il suo diritto alle relazioni personali anche contro la volontà del genitore titolare della custodia di fatto e dell'autorità parentale².

Il genitore senza autorità parentale può chiedere al genitore che ne è titolare di essere informato sugli eventi particolari nella vita del figlio (per esempio esami scolastici, interventi o cure mediche) e deve essere consultato prima di decisioni importanti relative al minore (art. 275a cpv. 1 CC), senza tuttavia avere un diritto di sorveglianza e di veto, poiché la decisione finale spetta al titolare dell'autorità parentale. Può inoltre chiedere a terzi (docenti e medici, per esempio) informazioni sullo stato e sullo sviluppo del figlio³ (art. 275a cpv. 2 CC). Questi diritti, analogamente a quanto avviene per le relazioni personali, possono essere limitati se l'interesse del figlio lo richiede (art. 275a cpv. 3 che rinvia all'art. 274 CC) oppure quando il genitore beneficiario del diritto di informazione si disinteressa del figlio.

Le relazioni personali tra figlio e genitori sono un effetto del rapporto di filiazione e richiedono dunque, in primo luogo, l'esistenza di un rapporto giuridico di filiazione: la madre è tale per la nascita (art. 252 cpv. 1 CC) mentre il padre lo è perché ha riconosciuto il figlio o perché era sposato con la madre (art. 252 cpv. 2 CC). Il padre biologico che non è padre giuridico non ha di principio diritto alle relazioni personali, a meno che possa prevalersi di circostanze eccezionali.

Il diritto alle relazioni personali può infatti essere riconosciuto, in circostanze straordinarie, anche ad altre persone (genitori affilianti, parenti, partner in unione domestica registrata, ecc.) se serve al bene del figlio (art. 274a CC). Il partner del genitore può rivolgersi all'autorità tutoria in caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell'unione domestica registrata per chiedere il diritto di mantenere relazioni personali con i minorenni (art. 27 LUD, che rinvia all'art. 274a CC). Il diritto di visita viene concesso nei casi in cui è nata una relazione sociale genitore/figlio con il partner del genitore⁴, ciò che di principio è sufficiente per ammettere l'esistenza delle "circostanze straordinarie" menzionate dall'art. 274a CC.

Genitori e figli si devono vicendevolmente l'assistenza, i riguardi e il rispetto che il bene della comunione richiede (art. 272 CC). I riguardi sono da intendersi nell'esercizio dei diritti e

² Parisima Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in: *Enfant et divorce*, Zurigo 2006, pag. 103.

³ Art. 275a cpv. 2 CC.

⁴ Sentenza della prima Camera civile del 29 settembre 2005 11.2005.36 e 11.2005.38 per il caso dei genitori affilianti, confermata dal Tribunale federale il 20 gennaio 2006 5C.269/2005, sentenza della I Camera civile dell'8 agosto 2001 11.2000.151 e 152, pubblicata in RtiD I-2002 n. 48 pag. 324 per la nonna affiliante.

nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla filiazione, come per esempio le relazioni personali. Il rispetto reciproco comprende gentilezza, ascolto, informazione, consultazione e considerazione della personalità dell'altro. Non vi sono possibilità di far valere questo dovere morale in giustizia né di pretenderne l'esecuzione. La violazione del dovere vicendevole di assistenza, riguardi e rispetto entra in gioco in modo indiretto, e può avere come conseguenza il rifiuto di prestazioni di mantenimento dopo la maggiore età del figlio, la riduzione o la soppressione di alimenti dovuti per l'assistenza tra parenti (art. 329 cpv. 2 CC). La violazione grave può essere motivo di diseredazione (art. 477 cpv. 2 CC) e motivo di revoca di una donazione o di una promessa di donare (art. 249 cifra 2, 250 cpv. 1 cifra 1 CO).

2. Regolamentazione delle relazioni personali

Il diritto alle relazioni personali dovrebbe essere disciplinato direttamente dagli interessati, ma ognuno dei genitori, e verosimilmente anche il figlio capace di discernimento può esigere che l'autorità tutoria lo regoli (art. 273 cpv. 3 CC). La decisione compete al giudice se la richiesta è presentata nell'ambito di una causa per misure protettive dell'unione coniugale o di una causa di divorzio o di separazione (art. 133 cpv. 1 CC). Negli altri casi la decisione spetta all'autorità tutoria del domicilio del figlio (art. 275 cpv. 1 CC), che nel Cantone Ticino è la Commissione tutoria regionale (CTR). Nell'attesa di una decisione le relazioni personali non possono essere esercitate contro la volontà della persona titolare dell'autorità parentale o della custodia (art. 275 cpv. 3 CC). L'autorità interviene a titolo sussidiario in caso di conflitto.

L'autorità tutoria è competente per modificare le relazioni personali (diritto di visita, diritto di informazione e di essere sentito, art. 273 e 275a CC) dopo il divorzio, anche in caso di dissidio tra i genitori, se non è litigioso il contributo al mantenimento, nel qual caso è competente il giudice (art. 134 cpv. 4 CC).

Il giudice o l'autorità tutoria decide sul diritto alle relazioni personali secondo il suo apprezzamento⁵, che il Tribunale federale rivede solo con riserbo, quando si scosta senza motivi dai principi sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, quando ha considerato circostanze di fatto irrilevanti o quando invece non ha considerato circostanze che avrebbero

⁵ DTF 120 II 229 consid. 4a.

dovuto essere tenute in considerazione⁶. Il criterio decisivo per la concessione, l'estensione e la disciplina delle relazioni personali è il bene del figlio⁷, che si intende non solo in senso fisico, ma anche psichico, morale e spirituale. Per apprezzare il bene del figlio l'autorità deve considerare l'insieme delle circostanze relative al figlio (età, stato di salute, relazioni con il genitore) e al genitore (regolarità degli orari lavorativi, ambiente di vita, lontananza dei rispettivi domicili, stato di salute). Gli interessi dei genitori non sono determinanti⁸.

In materia di relazioni personali il giudice deve accertare i fatti di ufficio secondo la massima inquisitoria e le autorità di seconda istanza devono tenere in considerazione i fatti nuovi pertinenti. Il giudice non ha l'obbligo di far eseguire perizie e può rifiutare di assumere prove che non sono idonee a provare un fatto decisivo⁹ o che non possono modificare il risultato di prove già agli atti.

Di principio il figlio deve essere sentito personalmente dal giudice o dall'autorità tutoria¹⁰ (art. 144 cpv. 2 CC). L'opinione del figlio sulle relazioni personali deve essere tenuta in considerazione nella misura del possibile (art. 133 cpv. 2 CC). Il parere del minore non è di per sé decisivo e occorre valutare in ogni singolo caso i motivi per i quali il figlio presenta un atteggiamento di difesa verso un genitore e se l'esercizio del diritto di visita rischia di incidere negativamente sul suo bene¹¹. In presenza di una relazione fusionale tra madre e figlia decenne, per esempio, l'interesse della ragazza richiede di scostarsi dal suo desiderio di non aver rapporti con il padre e di continuare la relazione anormale con la madre¹².

Il rapporto del figlio con entrambi i genitori è considerato indispensabile dalla giurisprudenza¹³ ed è unanimemente riconosciuto dagli specialisti, secondo il Tribunale federale, che il rapporto del figlio con entrambi i genitori è essenziale e che può svolgere un ruolo decisivo nel processo della sua ricerca d'identità¹⁴. La presenza di una nuova figura

⁶ DTF 126 III 223 consid. 4a pag. 227-228.

⁷ DTF 123 III 445 consid. 3b pag. 451, 127 III 295 consid. 4a pag. 298.

⁸ DTF 130 II 585.

⁹ FamPra.ch 2003 pag. 190.

¹⁰ DTF 127 III 295.

¹¹ DTF 127 III 298 consid. 4 a.

¹² FamPra.ch 2002 pag. 603.

¹³ DTF 127 III 298 consid. 4a.

¹⁴ DTF 123 III 445 consid. 3 pag. 452.

“paterna” (convivente o nuovo coniuge della madre) non muta di conseguenza il fatto che il figlio deve poter confrontare l’immagine che si fa del padre biologico con la realtà, così da evitare idealizzazioni e demonizzazioni¹⁵. Il fatto che il figlio abbia pochi contatti con il genitore biologico e consideri come suo padre il nuovo marito della madre, nella cui famiglia si è integrata, non è un motivo per negare il diritto alle relazioni personali con il padre biologico¹⁶

La giurisprudenza ticinese ha precisato che la creazione di una nuova relazione sentimentale del genitore affidatario non è sufficiente per escludere l’altro genitore dalle relazioni personali con il figlio¹⁷.

3. Modalità e estensione

La disciplina del diritto di visita stabilita dal Pretore o dalla Commissione tutoria regionale costituisce il limite minimo, che i genitori possono estendere qualora trovino un altro equilibrio di comune accordo e che non sia contrario al bene del figlio. In mancanza di proposte comuni dei genitori, nel Cantone Ticino il diritto di visita abituale per un ragazzo in età scolastica comprende un fine settimana ogni due, una settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale, una settimana ogni biennio a Ognissanti e tre settimane durante le ferie estive¹⁸. La giurisprudenza considera che tra due soluzioni ugualmente praticabili sull’estensione del diritto di visita quella più ampia deve essere prioritaria, se non presenta svantaggi particolari. In presenza di un diritto di visita quindicinale che ha dato buoni risultati e in assenza di esigenze oggettive a favore dell’una o dell’altra soluzione, il diritto di visita va concesso a partire dal venerdì sera alle 18.00 e non solo dal sabato mattina alle 8.00¹⁹.

Ogni genitore ha il dovere di astenersi da comportamenti che potrebbero pregiudicare i rapporti del figlio con l’altro genitore e dall’intralcio il compito della persona che educa il figlio (art. 274 cpv. 1 CC) e ha il dovere di promuovere il rapporto tra il figlio e l’altro

¹⁵ DTF 127 III 299 consid. 4b.

¹⁶ FamPra.ch 2005 pag. 158

¹⁷ Sentenza della I CCA del Tribunale di appello del 23.9.2004 11.2004.94 pubblicata in RtiD I-2005 64c pag. 784, consid. 10.

¹⁸ I CCA, sentenza del 14 aprile 2004 11.2003.16, massima pubb. in RtiD I-2005 58c pag. 778.

¹⁹ Vedi nota precedente.

genitore²⁰. Si tratta di un dovere di lealtà che deriva dal solo fatto di essere genitori comuni del figlio e che non cade con lo scioglimento del vincolo (sentimentale o giuridico) che univa tra di loro i genitori. Si divorzia dal coniuge, ma si rimane genitori. Il dovere di lealtà è reciproco e riguarda sia il genitore affidatario sia quello che esercita il diritto alle relazioni personali.

Le spese connesse all'esercizio del diritto di visita sono di principio a carico del genitore che lo esercita²¹ e non giustificano pertanto alcuna deduzione dal contributo di mantenimento, che è indipendente dal diritto di visita.

Il legislatore ha rinunciato, per motivi pratici, a sanzionare la violazione del diritto alle relazioni personali, in particolare in caso di mancato esercizio. L'autorità tutoria può tuttavia intervenire per richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio se l'esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali nuoce al figlio o ve si sono altri motivi (art. 273 cpv. 2 CC). La violazione del dovere di lealtà tra genitori può, secondo le circostanze, nuocere al bene del figlio e giustificare, di conseguenza, un cambiamento nell'attribuzione dell'autorità parentale, una limitazione o una soppressione del diritto alle relazioni personali.

4. Limitazione o soppressione

Il diritto alle relazioni personali non è illimitato e può essere negato o revocato dall'autorità competente (Commissione tutoria o Pretore) se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, o per altri gravi motivi (art. 274 cpv. 2 CC). L'autorità deve intervenire nel rispetto del principio della proporzionalità, vale a dire che i provvedimenti presi devono incidere sui diritti degli interessati solo nella misura necessaria alla loro efficacia.

4.1. Limitazione

Il diritto di visita usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio²². Non giustifica una limitazione del diritto di visita la resistenza del genitore affidatario all'esercizio dello stesso da parte dell'altro

²⁰ DTF 130 III 585.

²¹ Sentenza della I CCA del 30.8.2004 inc. 11.2004.60 RtiD I-2005 59c pag. 778.

²² DTF 131 III 209 consid. 5.

genitore²³ o i conflitti tra i genitori²⁴, mentre un diritto di visita sorvegliato può essere indicato per un periodo limitato, in vista di una ripresa dei contatti tra genitore e figlio dopo una lunga interruzione²⁵. Il Tribunale federale precisa che è nota in caso di separazione dei genitori l'esistenza di problemi psicologici dei figli e di loro conflitti di lealtà, per i quali la riduzione del diritto di visita non è la risposta adeguata²⁶.

L'autorità può porre diversi limiti all'esercizio del diritto di visita in applicazione dell'art. 308 cpv. 2 CC: divieto di lasciare la Svizzera con il figlio, deposito del passaporto del genitore, divieto di portare il figlio in uno squat o a una manifestazione non autorizzata, invio in mediazione familiare con l'accordo di genitori e figlio, esercizio del diritto di visita in un luogo neutro o protetto, presenza di un terzo durante il diritto di visita²⁷, curatela di sorveglianza, ecc.

Salvo i casi in cui il genitore non affidatario vive in un ambiente malsano ed equivoco tale da compromettere l'equilibrio psicofisico del figlio non sono giustificati provvedimenti per impedire contatti con la nuova famiglia del genitore. In questi casi sono indicati provvedimenti per aiutare il genitore affidatario a gestire le proprie difficoltà nell'accettare la nuova situazione dell'altro genitore.

Il diritto di visita accompagnato, in presenza di una o più persone terze, può essere ordinato in presenza di indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio, come seri sospetti di abusi sessuali²⁸ o fisici, rischio di rapimento, alcolismo, tossicomania o malattie psichiche, gravi conflitti tra i genitori. Si tratta di una restrizione importante del diritto alle relazioni personali e come tale deve essere limitata nel tempo e non può essere imposta per evitare rischi astratti di messa in pericolo. Si giustifica per esempio un diritto di visita accompagnato e una curatela educativa in presenza di una malattia psichica del genitore non affidatario, che ha avuto episodi aggressivi anche se non nei confronti del figlio, per monitorare il riavvicinamento progressivo tra padre e figlio²⁹. Un diritto di visita sorvegliato è opportuno

²³ I CCA, sentenza del 1° dicembre 2003 11.2003.147, pubblicata in RtiD II-2004 n. 40c pag. 619.

²⁴ DTF 131 III 209 consid. 5.

²⁵ RtiD I-2005 59c pag. 778.

²⁶ DTF 131 III 209 consid. 5.

²⁷ Vez, op. cit., pag. 109.

²⁸ FamPra.ch 2003 pag. 705.

²⁹ Sentenza della I CCA del 28.1.2002 inc. n. 11.2001.114.

anche in caso di gravi conflitti tra i genitori per consentire ai responsabili del punto di incontro di accertare il comportamento del genitore e del figlio, i loro rapporti personali, le capacità educative del genitore e gli elementi necessari per verificare l'esistenza di un rapporto vero e affettivo tra genitore e figlio³⁰

L'autorità tutoria, che nel Cantone Ticino è la Commissione tutoria regionale, può nominare al minore un curatore per sorvegliare le relazioni personali e il diritto di visita (art. 308 cpv. 2 CC), di propria iniziativa o su richiesta del giudice del divorzio. La curatela per la sorveglianza del diritto di visita ha assunto un'importanza notevole con l'aumento dei casi di divorzio. Il curatore ha per missione di consigliare i genitori, appianare le loro divergenze e organizzare le modalità pratiche del diritto di visita, come il recupero dei giorni persi o lievi modificazioni degli orari. La curatrice deve fare in modo che le relazioni personali si svolgano conformemente alle decisioni dell'autorità, se del caso regolandone le modalità pratiche. Le sue indicazioni devono essere rispettate dai genitori, anche se ciò costituisce una restrizione dell'autorità parentale³¹. Non compete invece al curatore di decidere in modo autonomo la regolamentazione del diritto di visita, di modificarlo o di sospenderlo³².

4.2. Soppressione

Il diritto alle relazioni personali, in particolare quello di visita, può essere rifiutato o soppresso solo se è l'unica possibilità per proteggere il figlio da un pericolo concreto. La soppressione del diritto di visita deve infatti rispettare il diritto della personalità del genitore e il principio della proporzionalità e vi si deve dunque rinunciare quando altre misure meno incisive, come il diritto di visita accompagnato e/o sorvegliato, permettono di proteggere il figlio³³.

Possono costituire motivi di soppressione del diritto di visita la negligenza, i maltrattamenti fisici o psichici, in particolare gli abusi sessuali o circostanze personali del genitore come tossicodipendenza o alcolismo, le malattie contagiose con rischio di trasmissione al figlio, le continue e ripetute violazioni dei propri doveri nell'esercizio del diritto di visita, la mancanza di serio interesse nei confronti del figlio. La prostituzione, a titolo di esempio, non è di per sé sufficiente per limitare o sopprimere le relazioni personali. Per contro può giustificare la

³⁰ Sentenza della I CCA del 30.8.2004 inc. 11.2004.60 pubblicata in RtiD I-2005 59c pag. 778.

³¹ Sentenza della I CCA del 23.9.2004 inc. n. 11.2004.94 pubblicata in RtiD I-2005 64c pag. 784 consid. 12.

³² Vez, op. cit., pag. 111.

³³ FamPra.ch 2005 pag. 393.

soppressione del diritto di visita il concreto pericolo di rapimento, quando il genitore non affidatario minaccia ripetutamente di portare all'estero il bambino, minaccia di morte la madre per avere il diritto di visita, la segue e la spia per conoscerne il domicilio e l'ha già picchiata³⁴.

Il rifiuto del figlio capace di discernimento alle relazioni personali deve essere tenuto in considerazione³⁵, ma il giudice o l'autorità tutoria non è vincolato dall'opinione del figlio e può imporre il diritto di visita se ritiene che non è contrario al bene del figlio. In presenza di una sindrome d'alienazione parentale (cosiddetta PAS), indotta dalla madre e dall'ambiente in cui essa vive, il diritto di visita può essere sospeso. In ogni caso non si possono esercitare pressioni fisiche o morali sul figlio capace di discernimento per costringerlo a diritti di visita di cui non vuole sapere³⁶.

Di principio mantenimento e relazioni personali sono indipendenti l'uno dall'altro e la violazione dell'obbligo di mantenimento non può di per sé comportare la limitazione o la soppressione del diritto di visita. Il genitore privato del diritto di visita resta in ogni caso obbligato al mantenimento.

Il collocamento del figlio presso terzi in vista di un'adozione estingue automaticamente il diritto alle relazioni personali dei genitori (art. 274 cpv. 3 CC)³⁷.

5. Protezione delle relazioni personali

Il diritto alle relazioni personali è garantito dall'art. 8 CEDU e dall'art. 13 della Costituzione federale, che impongono allo Stato di rispettare la vita privata e familiare dei cittadini. Queste norme proteggono il cittadino dalle ingerenze dello Stato (effetto verticale) ma non permettono di garantire il diritto alle relazioni personali tra cittadini (effetto orizzontale). Dal profilo del diritto civile il diritto alle relazioni personali beneficia della protezione della personalità (art. 28 CC) ed è possibile chiedere il risarcimento del danno patito a chi lo ha violato. Il diritto penale protegge il titolare dell'autorità parentale o della custodia (art. 220 CP) ma non offre una protezione al genitore che vuole esercitare il diritto di visita, se non tramite il reato di disobbedienza agli ordini dell'autorità (art. 292 CP).

³⁴ FamPra.ch 2003 pag. 954.

³⁵ DTF 126 III 219.

³⁶ Cfr. per un ragazzo di sedici anni SJ 1992 pag. 585.

³⁷ Sentenza della I CCA del 26.1.2004 11.2003.139 pubblicata in RtiD I-2005 60c pag. 780.

6. Esecuzione forzata del diritto alle relazioni personali

Il genitore che non ottiene l'esecuzione spontanea della sentenza o della decisione dell'autorità tutoria può rivolgersi al tribunale per ottenere l'esecuzione effettiva. Nel Cantone Ticino si tratta della procedura speciale chiamata "procedimento esecutivo cantonale". Il giudice dell'esecuzione effettiva³⁸ non può modificare o sospendere la regolamentazione del diritto di visita decisa dal giudice del divorzio o dall'autorità tutoria, ma può sospendere provvisoriamente l'esecuzione forzata, per esempio se è stata avviata una procedura di modifica del diritto di visita.

La situazione legale attuale non è soddisfacente e in caso di rifiuto ostinato del genitore affidatario alle relazioni personali il titolare del diritto di visita si trova disarmato. Nell'ambito di una procedura di consultazione avviata per migliorare l'esecutività delle sentenze sul diritto di visita l'Ufficio federale di giustizia ha elencato varie proposte: sanzioni finanziarie a carico dell'autore del sabotaggio (aumento o diminuzione del contributo di mantenimento), trasferimento dell'autorità parentale o privazione della custodia, multa o sanzioni particolari (ritiro della patente, reato penale), introduzione di una procedura esecutiva speciale e rapida.

³⁸ Cfr. Per l'esecuzione effettiva di un diritto di visita Rep. 1994 pag. 393, sentenza della I CCA del 13.2.1995 B. c. B.

III. Appendice

1. Organizzazione tutelare nel Canton Ticino

Nel Cantone Ticino i compiti che il Codice civile assegna all'autorità tutoria sono svolti da autorità amministrative: le Commissioni tutorie regionali e la Sezione degli enti locali.

1.1. Autorità tutoria

Le 18 Commissioni tutorie regionali ticinesi svolgono la funzione di autorità tutoria (art. 2 Ltut, 1 Rtut). Ogni CTR è composta di due membri permanenti e di un delegato del Comune di domicilio o di dimora abituale della persona in discussione e dispone di un segretario (art. 7 Ltut). Il Municipio del comune sede della CTR nomina il presidente, il membro permanente, i loro supplenti e il segretario (art. 8 Ltut) e il Municipio di ogni Comune del comprensorio nomina un suo delegato e un supplente per un periodo di 4 anni che scade il 30 settembre seguente le elezioni comunali. I membri della CTR devono avere i requisiti di eleggibilità a tutori e il presidente deve essere licenziato in diritto mentre l'altro membro permanente deve avere una formazione quale operatore sociale, sanitario o pedagogico (art. 9 Ltut, 5 Rtut).

Le spese di funzionamento delle CTR sono ripartite tra il Cantone, che versa il 20% dei costi del personale e i comuni del comprensorio, a carico dei quali vanno le spese, escluse quelle per i locali e il materiale assunte dal Comune sede (art. 17 Ltut), in proporzione al numero dei propri abitanti secondo una chiave di ripartizione pattuita tra di loro.

I costi di gestione delle misure tutorie sono a carico della persona interessata o di chi è obbligato al suo sostentamento. Se queste persone non vi fanno fronte, la CTR anticipa tali costi, per i quali può rivalersi presso il pupillo o presso chi è obbligato al suo mantenimento o presso gli eredi al decesso del pupillo (art. 19 Ltut).

I tutori, i curatori, i rappresentanti e gli assistenti hanno diritto a una retribuzione commisurata al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo (art. 49 Ltut). Essi devono presentare alla CTR un'apposita domanda per l'indennità e il rimborso delle spese per approvazione con il rendiconto annuale (art. 16 Rtut). L'indennità può variare da fr. 40.- orari a un massimo di fr. 3'000.- annui. Quando la misura tutoria comporta l'amministrazione di reddito e/o di sostanza l'indennità si calcola in base all'1% del reddito lordo annuo e del 2% della sostanza attiva netta (art. 17 Rtut). Se è necessario rivolgersi per compiti speciali a persona con conoscenze professionali specifiche, viene riconosciuto un onorario pari alle

tariffe in uso in quella professione, se del caso ridotto del 30% in presenza di situazioni disagiate del pupillo (art. 18 Rtut).

1.2. Autorità di vigilanza

Il compito di autorità di vigilanza è esercitato dalla Sezione degli enti locali del Dipartimento delle Istituzioni (art. 2 Ltut, 10 Rtut) tramite l'Ufficio di vigilanza sulle tutele. La sezione degli enti locali ha in questo ambito numerose competenze: vigila sull'attività delle CTR, esamina e decide i ricorsi proposti contro le loro decisioni (art. 420 CC), istruisce e decide le interdizioni fondate sugli art. 369 e 370 CC, priva i genitori dell'autorità parentale sui figli e decide se approvare determinati atti.

L'Ufficio di vigilanza sulle tutele è inoltre l'Organo cantonale di coordinamento per l'applicazione della Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento del 20 maggio 1980 e della Convenzione sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori del 25 ottobre 1980 (CRAPMIN). In questa funzione l'Ufficio di vigilanza sulle tutele è organo di collegamento tra le autorità cantonali interessate e l'organo centrale della confederazione per l'aggiornamento della prassi e della giurisprudenza, le raccomandazioni e le istruzioni.

Bibliografia

Leggi

Codice civile svizzero, Raccolta sistematica delle leggi federali (RS) 210

Ordinanza federale sul collocamento in vista di adozione RS 211.221.36

Ordinanza federale sull'affiliazione RS 211.222.338

Legge federale sul diritto internazionale privato, LDIP, RS 291

Legge cantonale di applicazione del Codice civile (LAC), Raccolta delle leggi cantonali (RL) 4.1.1.1

Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999, Raccolta leggi 4.1.2.2

Regolamento di applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, Raccolta leggi 4.1.2.2.1

Regolamento concernente il collocamento dei minorenni in vista d'adozione, Raccolta leggi 4.1.2.2.2

Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie), Raccolta leggi 6.4.2.1

Regolamento della Legge per le famiglie, Raccolta leggi 6.4.2.1.1

Legge di applicazione e complemento della legge federale concerne l'aiuto alle vittime di reati (LAV), RL 3.3.3.5 con il suo Regolamento di esecuzione RL 3.3.3.5.1

Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza, RL 6.4.2.1

Legge sull'assistenza sociale RL 6.4.11.1

Regolamento concernente il collocamento dei minorenni in vista di adozione RL 4.1.2.2.2

Legge sull'assistenza sociopsichiatrica LASP, RL 6.3.2.1 e il suo Regolamento d'applicazione RL 6.3.2.1.1

AUTORI	TITOLO
EPINEY-COLOMBO, Emanuela	<i>Aspetti giuridici nella separazione e nel divorzio, Bellinzona 2005</i>
BOÉCHAT, Hervé / RUSCA-CLERC Nicoletta	Enlèvements d'enfants, in : Entraide judiciaire et exécution forcée – Affaires civiles, enlèvements d'enfants et faillite, Berna 2004
BUCHER, Andreas	Droit international privé, Loi fédérale et Conventions internationales, 5a ed. 2003
BUCHER, Andreas / BONOMI, Andrea	Droit international privé, Basel 2001
CONFERENZA DELLE AUTORITÀ DI TUTELA	Recueil de modèles concernant le droit de l'adoption et de la filiation, Zurigo 2005 (con CD)
DESCHENAUX Henri / STEINAUER Paul-Henri	Personnes physiques et tutelle, 4° ed., Berne 2001
MEIER, Philippe / STETTLER, Martin	Droit civil suisse, Droit de la filiation, tome I, Etablissement de la filiation, 3 ^a ed., Zurigo 2005
MEIER, Philippe / STETTLER, Martin	Droit civil suisse, Droit de la filiation, tome II Effets de la filiation, 3 ^a ed. Zurigo 2006
PICHONNAZ, Pascal / RUMO-JUNGO, Alexandra (curatori)	Enfant et divorce, Symposium en droit de la famille 2005, Zurigo 2006
SCHWENZER, Ingeborg (ed.),	<i>FamKommentar, Scheidung, Bern 2005</i>
STETTLER, MARTIN	Droit civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4a éd., Fribourg 1997

Codice civile svizzero (CC, RS 210)

Art. 133 CC

F. Figli

I. Diritti e doveri dei genitori

¹ Il giudice attribuisce l'autorità parentale a uno dei genitori e disciplina, secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione, il diritto alle relazioni personali nonché il contributo di mantenimento dell'altro genitore. Il contributo di mantenimento può essere stabilito anche per un periodo che va oltre la maggiore età dei figli.

² Per l'attribuzione dell'autorità parentale e per la regolamentazione delle relazioni personali, il giudice tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio; prende in considerazione una richiesta comune dei genitori e, nella misura del possibile, il parere del figlio.

³ A istanza comune dei genitori, il giudice dispone la prosecuzione dell'esercizio in comune dell'autorità parentale, purché ciò sia compatibile con il bene del figlio e i genitori gli sottopongano per omologazione una convenzione che stabilisca la loro partecipazione alla cura del figlio e fissi la ripartizione delle spese del suo mantenimento.

Art. 134

II. Modificazione delle circostanze

1 A istanza di un genitore, del figlio o dell'autorità tutoria, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio.

2 Le condizioni per la modifica del contributo di mantenimento o del diritto alle relazioni personali sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione.

3 Se i genitori sono d'accordo oppure se uno di loro è deceduto, l'autorità tutoria è competente per un nuovo disciplinamento dell'autorità parentale e per l'approvazione di un contratto di mantenimento. Negli altri casi decide il giudice competente per la modifica della sentenza di divorzio.

4 Se deve decidere sulla modifica dell'autorità parentale o del contributo di mantenimento di un figlio minore, il giudice modifica se del caso anche le relazioni personali; negli altri casi l'autorità tutoria decide della modifica delle relazioni personali.

Art. 144

J. Figli

I. Audizione

1 Prima di prendere disposizioni riguardo ai figli, il giudice sente personalmente i genitori.

2 I figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano.

Art. 145

II. Accertamento dei fatti

1 Il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta le prove secondo libero convincimento.

2 Se necessario fa capo a periti e si informa presso l'autorità tutoria o presso un servizio di assistenza della gioventù.

Art. 146

III. Rappresentanza del figlio

1. Requisiti

1 Per motivi gravi, il giudice ordina che il figlio sia rappresentato al processo da un curatore.

2 Esamina se debba essere istituita una curatela in particolare nei seguenti casi:

1. i genitori propongono conclusioni differenti in merito all'attribuzione dell'autorità parentale o a questioni importanti concernenti le relazioni personali;

2. l'autorità tutoria lo richiede;

3. l'audizione dei genitori o del figlio oppure altri motivi fanno sorgere notevoli dubbi sull'adeguatezza delle conclusioni comuni dei genitori circa l'attribuzione dell'autorità parentale o circa le relazioni personali oppure danno motivo di prospettare misure di protezione del figlio.

3 La curatela va ordinata su richiesta del figlio capace di discernimento.

Art. 272

C. Doveri vicendevoli

I genitori ed i figli si devono vicendevolmente l'assistenza, i riguardi e il rispetto che il bene della comunione richiede.

Art. 273

D. Relazioni personali

I. Genitori e figlio

1. Principio

1 I genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minore hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze.

2 Se l'esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio, oppure altri motivi lo esigono, l'autorità tutoria può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni.

3 Il padre o la madre può esigere che il suo diritto all'esercizio delle relazioni personali sia regolato

Art. 274

2. Limiti

1 Padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l'altro genitore o intralci il compito dell'educatore.

2 Il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.

3 Se i genitori hanno acconsentito all'adozione del figlio o se si può prescindere da tale consenso, il diritto alle relazioni personali si estingue appena il figlio sia collocato in vista d'adozione.

Art. 274a

II. Terzi

1 In circostanze straordinarie, il diritto alle relazioni personali può essere conferito anche a altre persone, segnatamente a parenti, in quanto ciò serva al bene del figlio.

2 I limiti del diritto di visita posti ai genitori vigono per analogia.

Art. 275

III. Competenza

1 L'autorità tutoria del domicilio del figlio è competente per le misure in merito alle relazioni personali; è pure competente l'autorità tutoria del luogo di dimora del figlio se quest'ultima ha già preso o prende misure a protezione del figlio.

2 Il giudice è competente a disciplinare le relazioni personali allorché attribuisce l'autorità parentale o la custodia secondo le disposizioni sul divorzio e a tutela dell'unione coniugale, oppure se modifica tale attribuzione o il contributo di mantenimento.

3 Se non sono state ancora prese misure circa il diritto del padre e della madre, le relazioni personali non possono essere esercitate contro la volontà della persona cui compete l'autorità parentale o la custodia.

Art. 275a

E. Informazione e schiarimenti

1 I genitori senza autorità parentale devono essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio.

2 Essi, alla stregua del detentore dell'autorità parentale, possono chiedere ai terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai medici, informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui.

3 Le disposizioni sui limiti del diritto alle relazioni personali e sulla competenza si applicano per analogia.

Art. 308

II. Curatela

1. In genere

1 Se le circostanze lo richiedono, l'autorità tutoria nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio.

2 L'autorità tutoria può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali.

3 L'autorità parentale può essere corrispondentemente limitata.

Links utili

<http://www.divorzio.ch>

<http://www.fampra.ch/index.cfm>

<http://www.ti.ch/sentenze.ch>

<http://www.ti.ch/DI/DI/SezEL/Uffvt>

http://www.ti.ch/DSS/DAS/UffSS/temi/accoglienza_minori/

<http://www.ofj.admin.ch>

ⁱ Relazione tenuta alla serata organizzata il 13 novembre 2006 dall'Associazione ticinese famiglie monoparentali e ricostituite